

Allegato 1 – chiarimenti ai quesiti posti dalla provincia di Brescia con nota protocollo regionale in ingresso T1.2021.0112223 del 22/11/2021

Si premette che quanto riportato nella d.g.r. 4803/2021 in particolare nel paragrafo 2.7 - Modifiche agli impianti – rappresenta una guida alle Amministrazioni impegnate nei procedimenti autorizzativi relativi alle fonti energetiche rinnovabili che discende da una raccolta e da una lettura sistematica sistema della normativa nazionale in materia. Va considerato che i riferimenti a modifica sostanziale e a modifica non sostanziale compaiono in diversi disposti normativi di fonte statale. I riferimenti alla “sostanzialità” delle modifiche degli impianti a fonti rinnovabili si ritrovano art. 5 del d. lgs. 28/2011, nel d.lgs. 152/2006 e nel d.lgs 183/2017.

In aggiunta, si precisa che successivamente alla pubblicazione della d.g.r. 4803/2021, l'art. 5 del d. lgs 28/2011 è stato modificato dall'art. 31 della legge 108/2021, entrata in vigore il 31/7/2021. La riformulazione è la seguente: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da *assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione* unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, *vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico* e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, *intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente* moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

La riscrittura dell'art. 5 del d. lgs 28/2011 determina necessariamente una parziale revisione dei contenuti del paragrafo 2.7 della d.g.r. 4803/2021. Vi sono quattro elementi comuni tra la norma vigente e la precedente versione dell'art. 5 del d. lgs 28/2011:

- la modifica può riguardare una variazione (che si intende in aumento) della soluzione tecnologica;
- la modifica non deve riguardare variazione (che si intende in aumento) delle dimensioni fisiche degli apparecchi;
- la modifica non deve riguardare variazione (che si intende in aumento) della volumetria delle strutture;

- la modifica non deve riguardare variazione (che si intende in aumento) dell'area destinata ad ospitare gli impianti.

La nuova formulazione dell'art. 5 del d. lgs 28/2011 ha introdotto un ulteriore elemento di novità. La potenza elettrica risultante dopo l'intervento di modifica è invariante rispetto alla modifica.

Fatta questa premessa si forniscono dapprima alcuni indirizzi preliminari.

Domande

Cosa si identifica con la definizione di “apparecchio”? E di conseguenza, in quali casistiche si potrebbero configurare “variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi”?

Cosa si intende con volumetria delle strutture? Ad esempio nel caso di un medesimo manufatto progettato fuori terra e successivamente modificato in parzialmente interrato, (quale potrebbe essere una vasca di stoccaggio) si considera la volumetria geometrica e quindi di fatto la capacità di contenimento o la volumetria di manufatto tenendo conto degli eventuali indici urbanistici che potrebbero non prevedere il computo della porzione interrata?

Per la definizione di “variazione della volumetria delle strutture” deve essere valutata la variazione del singolo manufatto o la variazione della volumetria totale delle strutture? La congiunzione con “e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi” presuppone il verificarsi contemporaneo di entrambe le fattispecie?

Cosa si intende con la definizione area destinata ad ospitare gli impianti stessi? Per la definizione di “variazione della volumetria delle strutture” deve essere valutata la variazione del singolo manufatto o la variazione della volumetria totale delle strutture? La congiunzione con “e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi” presuppone il verificarsi contemporaneo di entrambe le fattispecie?

Si rimanda alla valutazione dell'area di sedime dei singoli manufatti dell'impianto (ad esempio nel caso di impianti biogas in riferimento al sedime del digestore, delle vasche di stoccaggio del digestato, dello stoccaggio matrici in ingresso ecc.) o l'area complessiva occupata dall'impianto nel suo insieme? Si rileva che spesso tali aree non sono recintate in quanto a volte sono funzionali, ad esempio, ad un allevamento.

Indirizzi generali.

Con riferimento al quesito relativo agli apparecchi, si riferisce che il termine apparecchio non è definito dalla normativa citata. È possibile individuare una definizione nel Dizionario italiano, ad es. quello Treccani che riporta la dizione tecnico-scientifica come “complesso di elementi di varia natura, meccanici, elettrici, ecc., coordinati in modo da costituire un dispositivo atto a un determinato scopo”.

In linea generale, l'indirizzo che il legislatore vuole dare è di considerare modifiche non sostanziali quelle variazioni che vengono realizzate su parti di impianto, sia per loro ammodernamento tecnologico, sia per miglioramento del ciclo di generazione dell'energia, sia per revisione funzionale di parti di impianto o delle apparecchiature.

Riferendosi alla dizione del d. lgs 28/2011 “...gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi...”, si ritiene che tale dizione indichi più che la variazione in aumento della dimensione geometrica di uno o più apparecchi, la variazione complessiva in aumento della dimensione globale dell'impianto conseguente alla sostituzione completa degli apparecchi componenti l'impianto.

Con riferimento al quesito relativo alla volumetria delle strutture, in termini orientativi per volumetria delle strutture si ritiene vada considerato il volume occupato da parti di impianto funzionalmente rilevanti, oppure il volume di strutture di contenimento dell'intero impianto. In base a ciò, più che considerare la variazione di un singolo manufatto, andrebbe considerata la variazione, in aumento, complessiva delle strutture che compongono l'impianto.

Anche in questa fattispecie l'indirizzo della norma è di considerare non sostanziali quelle modifiche del volume delle strutture che possono essere connesse ad interventi di ammodernamento tecnologico o strutturale senza che si abbia un maggior dimensionamento dell'intero impianto. Ad esempio, casi di potenziamento dell'impianto che intervengano solo su una parte delle apparecchiature, ma senza un aumento dei volumi complessivi dell'impianto sono da considerare modifiche non sostanziali.

Sempre in termini generali, all'opposto, per ricadere in una modifica sostanziale si dovrebbe considerare una variazione complessiva delle strutture che compongono l'impianto, ad esempio un aumento complessivo dell'intera volumetria di un impianto di biogas per effetto di un aumento della capacità di digestione dell'intero impianto, oppure una modifica funzionale del ciclo di generazione dell'energia, ad esempio il passaggio da una generazione con ciclo di espansione in turbina ad un ciclo di generazione con camera di combustione e cessione del calore ad un fluido termovettore.

Con riferimento al quesito relativo alla variazione dell'area ospitante l'impianto, in linea generale e in coerenza con quanto già risposto, per area ospitante un impianto si considera la superficie racchiusa dal perimetro dell'impianto, comprensiva delle opere di connessione. Questa area è definita nell'atto autorizzativo. Pertanto, qualora si abbia un impianto che ricade all'interno di insediamenti produttivi, compresi allevamenti zootecnici, il perimetro che delimita l'impianto è di norma compreso nel perimetro dell'insediamento produttivo (l'impianto di norma occupa una parte dei mappali che costituiscono l'insediamento produttivo). In tale circostanza occorre considerare se vi è una variazione in aumento della superficie racchiusa dal perimetro dell'impianto per considerare tale variazione modifica sostanziale.

Espressi gli indirizzi si forniscono le risposte ai quesiti seguenti espressi nella parte finale della Vs. richiesta.

Quesito 1

LETTERA F) AUMENTO DELLA PORTATA DI COMBUSTIBILE RINNOVABILE

Se per una normale manutenzione si deve cambiare il motore autorizzato e installarne uno nuovo che, a causa di un diverso rendimento, consuma più biogas di quello vecchio mantenendo stessa potenza elettrica nominale o, eventualmente variando la potenza termica al focolare entro il range indicato nella scheda tecnica del vecchio motore (solitamente $\pm 5\%$), tale intervento si configura come modifica "sostanziale"?

Risposta

Questa casistica è già stata affrontata da Regione Lombardia nella circolare T1.2021.0113099 del 25/11/2021 che precisa che la sostituzione di un motore con uno nuovo è da considerarsi modifica non sostanziale, a condizione che il nuovo motore garantisca il rispetto dei valori limite di emissione contenuti nell'atto autorizzativo, in base alla d.g.r. 7570/2017.

Tuttavia, vale la pena di ricordare che la sostituzione del motore (che dal quesito appare definitiva) con uno nuovo avviene alla data attuale, ossia il nuovo motore è installato in data successiva al 20/12/2018. In base a tale condizione il nuovo motore dovrà rispettare fin dalla sua messa in esercizio i nuovi limiti alle emissioni indicati nel d. lgs. 183/2017 alla voce "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%".

Quesito 2

LETTERA H) INTERVENTI CHE COMPORTINO UNA MODIFICA QUALITATIVA DELLE EMISSIONI O UN'ALTERAZIONE DELLA CONVOGLIABILITÀ DELLE STESSE

Su un impianto biogas (sia nel caso tale impianto abbia emissioni scarsamente rilevabili o che sia autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/06) si interviene installando un impianto/attrezzatura per migliorare le emissioni di tale impianto (es: installazione biofiltro, pastiglie catalitiche, sistema leanox, ecc....) tale intervento migliorativo si configura comunque come modifica "sostanziale"?

Risposta

La modifica è considerata non sostanziale perché è migliorativa per le emissioni in atmosfera.

Quesito 3

LETTERA M) INTRODUZIONE DI NUOVE MATRICI CHE COMPORTI UNA MODIFICA DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO TALE DA RICHIEDERE UN AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA OCCUPATA DALL'IMPIANTO (NON RIENTRA IN QUESTA FATTISPECIE IL SOLO AMPLIAMENTO DELLE AREE DI RACCOLTA E SELEZIONE DELLE MATRICI O DELLE AREE DI CARICO)...(OMISSIS)...

Premesso che si ritiene, per quanto specificato tra parentesi ovverosia "non rientra in questa fattispecie..(omissis)", che la casistica di cui alla lettera m) non riguardi quanto avviene a monte del/dei digestori, si chiede di chiarire cosa si intende per "modifica della capacità di stoccaggio". In tale termine "stoccaggio" rientrano solo le strutture dove il digestato sta ancora subendo la digestione anaerobica e quindi sta ancora producendo biogas (esempio: digestori, post digestori, vasche di stoccaggio coperte con recupero biogas)? o vale anche per le vasche di stoccaggio necessarie al fine di garantire i giorni di stoccaggio di legge richiesti dalla "Direttiva Nitrati"? Nel caso valga anche per la seconda tipologia di stoccaggio (quelle della "Direttiva Nitrati") se questo dovesse riguardare vasche che ad esempio vengono realizzate al di fuori del sito del biogas rientrano comunque?

Risposta

Come detto, per il paragrafo 2.7 della d.g.r. 4803/2021 deve essere prevista una revisione in conseguenza delle modifiche normative intervenute dopo l'approvazione della d.g.r. medesima. Tuttavia, la d.g.r. 4803/2021 presenta diverse condizioni che possono essere valutate come modifiche sostanziali, ma non è detto che necessariamente determinino la sostanzialità.

Nel caso di cui alla lettera M) del paragrafo 2.7 per “modifica della capacità di stoccaggio” si intende la condizione per la quale si abbia un incremento della quantità di biomasse in ingresso all’impianto tale da determinare un aumento della superficie complessiva occupata dall’intero impianto.

Come già risposto nella parte iniziale della presente, il caso riportato nel quesito, ossia modifiche, anche in aumento, delle vasche di stoccaggio del digestato non si configura come modifica sostanziale perché le vasche di stoccaggio sono una componente dell’impianto e un aumento del loro volume o della loro superficie non necessariamente comporta un aumento delle dimensioni complessive dell’intero impianto.

Quesito 4

LETTERA P) GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE O DI REVISIONE FUNZIONALE DI PARTI DI IMPIANTO O DELLE APPARECCHIATURE CHE MANTENGONO L'IMPIANTO CON LE MEDESIME CARATTERISTICHE DI POTENZA, DI VOLUMETRIA DELLE STRUTTURE, DI SUPERFICIE DELL'AREA OSPITANTE L'IMPIANTO RISPETTO ALL'IMPIANTO ORIGINARIO

Cosa si intende per "parti di impianto"? Se cambio ad esempio una pompa, una coclea o una valvola dell'impianto devo essere assoggettato a modifica non sostanziale?

Risposta

In termini generali la sostituzione di una parte di impianto è da considerarsi modifica non sostanziale quando sia connessa a operazioni di manutenzione programmata o dovuta ad eventi accidentali (guasti).

Sempre in termini generali, se la sostituzione di parti di impianto è operata al fine di modificare l’assetto generale dell’impianto (ad es. per incrementare la capacità di generazione dell’impianto medesimo) può essere considerata modifica sostanziale.

Nello specifico la sostituzione di componenti come quelle citate è da considerarsi modifica non sostanziale.